

IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;

VISTA

la Legge 4 novembre 2005 n. 230 recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";


VISTE

le delibere del Consiglio di Amministrazione, seduta del 23/09/2014, e del Senato Accademico, seduta del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento per l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato;

SENTITO

Il Direttore Generale;

DECRETA



Art. 1 E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento per l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2 Conformemente alle norme di stato giuridico dei professori universitari i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato dei professori straordinari, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e del regolamento di cui all'art. 1 che precede, non possono essere stipulati con coloro i quali siano già inquadrati nei ruoli di professore di prima fascia. I contratti attivati cessano in ogni caso di avere efficacia al raggiungimento da parte dei contraenti del limite di età previsto per il collocamento in quiescenza dei professori di prima fascia (70 anni, secondo la normativa attualmente vigente).

Il presente decreto è sottratto, ai sensi della normativa vigente, al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Roma,

IL RETTORE

(Prof. Mario Panizza)



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato.

Art. 2

Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato

1. L'Università degli Studi Roma Tre può stipulare apposite convenzioni con imprese, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca che prevedano l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario con oneri finanziari interamente a carico di enti esterni.

2. Le convenzioni, di cui al precedente comma, devono espressamente definire:

- il programma di ricerca;
- le risorse economiche messe a disposizione dall'ente esterno;
- la durata massima prevista per il programma di ricerca e per la durata del contratto di professore straordinario, non superiore a tre anni;
- le modalità di erogazione delle risorse economiche da parte dell'ente finanziatore e le necessarie garanzie fidejussorie nel caso di erogazione rateizzata;
- la destinazione degli eventuali utili netti derivanti dalla realizzazione del programma di ricerca.

3. Sulla base di una lettera di intenti dell'ente finanziatore, il Dipartimento interessato formula, con propria delibera, la proposta di istituzione del posto di cui al presente regolamento, con l'indicazione del settore concorsuale interessato sulla base del programma di ricerca e dell'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.

4. La proposta di convenzione e la delibera del Dipartimento sono sottoposte all'esame del Senato Accademico, che dovrà attestare l'interesse dell'Ateneo per l'istituzione del posto di professore straordinario richiesto.

5. Acquisito il parere del Senato Accademico, la delibera del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento da parte del Collegio dei Revisori dei conti della congruità delle risorse messe a disposizione all'attivazione del posto di professore straordinario e alla copertura di tutti gli oneri correlati.

Art. 3

Modalità di copertura del posto di professore straordinario

1. Il reclutamento avviene mediante procedura pubblica di valutazione comparativa.

2. A tal fine il Rettore emana apposito bando, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale, il quale è reso disponibile per via telematica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ateneo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al Magnifico Rettore - Area del Personale - Divisione Personale Docente e Ricercatore a mezzo posta elettronica certificata, servizio postale, corriere o consegna a mano.

3. Possono partecipare alla valutazione comparativa coloro che abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di prima fascia in un settore scientifico-

disciplinare coerente con il programma di ricerca, ovvero che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente il programma di ricerca. In quest'ultimo caso è necessario il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca; b) svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca per almeno sette anni consecutivi; c) organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali; d) rilevanza della produzione scientifica con riferimento al settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa.

4. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno superato i limiti massimi di età per il collocamento in quiescenza previsti dalle norme di stato giuridico dei professori universitari.

5. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Commissione per la valutazione comparativa

1. La Commissione per la valutazione comparativa è nominata, su proposta del Dipartimento richiedente, con decreto del Rettore, da pubblicare nell'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei, anche stranieri, proposti dal Consiglio di Dipartimento richiedente. I componenti devono appartenere al settore concorsuale oggetto del bando e devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti; devono altresì rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010.

3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, sulla base dei requisiti indicati all'articolo 3 e deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione il Rettore può prorogare tale termine, per una sola volta e per non più di due mesi. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e ad avviare la procedura per nominarne una nuova in sostituzione.

4. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato idoneo. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento richiedente delibera la proposta di chiamata del candidato idoneo a ricoprire il posto di professore straordinario, ovvero delibera, con adeguate motivazioni, di non procedere alla chiamata. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia. La proposta deliberata è trasmessa all'Area del Personale per essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di inerzia del Dipartimento il Rettore concede un ulteriore termine di trenta giorni decorso il quale la procedura si ritiene comunque conclusa senza esito.

Art. 5

Stipula del contratto

1. All'esito della procedura di cui al precedente articolo l'Amministrazione invita il candidato individuato a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il contratto di diritto privato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- la data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
- il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
- la struttura di appartenenza;
- il settore concorsuale di riferimento e il settore scientifico-disciplinare;
- il regime di impegno orario.

3. Il contratto ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile, per una sola volta, previa stipula di una nuova convenzione. Possono essere stipulati contratti di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e, comunque, non inferiori ad un anno.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ateneo.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico

1. Al soggetto titolare dell'incarico è riconosciuto, per tutto il periodo di durata del rapporto, lo status giuridico dei professori di prima fascia ed il trattamento economico pari a quello del professore di prima fascia di ruolo, classe stipendiale iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche ove espressamente previste dalla convenzione di cui all'art. 2.

Art. 7

Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvede alla definizione delle attività didattiche da assegnare al titolare dell'incarico e il periodo di svolgimento delle stesse, sulla base della normativa regolamentare di Ateneo, tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, e delle norme vigenti in materia.

Art. 8

Incompatibilità

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 9

Recesso, norme di rinvio e finali

1. Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Ateneo può, inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.

2. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione ed è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo.